

**FIDS**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 33/17**

**Proc.to RGPF 36/17- RGTF 24 bis/17**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Daniela Liccardi – Componente– Relatore

riunito in Camera di Consiglio il 29.09.17 con l'intervento del Procuratore Federale, Avv. Salvatore Scarfone

Ha emesso e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

**DECISIONE**

Nel procedimento disciplinare contro i tesserati Raffaella Serafini e Rosario Villirillo, deferiti con atto del 21 Agosto 2017 con il quale il Procuratore Federale, all'esito delle indagini, ha contestato la violazione

- dell'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali, nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.3.2 sub c) delle RASF;
- dell'art. 5 bis del Regolamento di Giustizia;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

per aver tenuto il seguente comportamento:

*“per aver svolto, nelle manifestazioni di cui sopra, la funzione di giudici in competizioni a regolamentazione <<ordinaria>> nonostante il divieto posto dalle norme sulla incompatibilità sportiva, nonché per aver omesso di segnalare eventuali incompatibilità e/o indicare l'Asa di appartenenza nei moduli etici presentati al Direttore di Gara”.*

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

All'udienza del 29.09.17, il Procuratore Federale rappresentava di aver già concordato con la tesserata Serafini l'applicazione della sanzione di mesi due di sospensione da ogni attività federale, chiedendo, pertanto, la definizione del processo ai sensi dell'art. 48 bis Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale procedeva pertanto a stralciare la posizione della tesserata Serafini dal procedimento RGTF 24/17 a carico di Rosario Villirillo.

Ciò premesso, si osserva.

Posto che le emergenze processuali (costituite dagli atti del fascicolo del Procuratore Federale che sono stati acquisiti) non consentono il proscioglimento nel merito dell'incolpata, risulta che la qualificazione giuridica dei fatti è quella tipizzata di cui all'art. 1.3.2 RASF, nonché all'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, agli artt. 1 e 5 bis del Reg. Giust. e all'art. 11 dello Statuto FIDS.

L'applicazione della pena prospettata dalle parti in relazione alle violazioni disciplinari, così come giuridicamente qualificate, appare corretta e congrua.

Preso atto che la Procura Generale dello Sport non ha fatto pervenire osservazioni nei termini di rito

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 48 bis R.G. e l'art. 1.3.2 RASF, nonché l'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, l'art. 1 e l'art. 5 bis del Reg. Giust. e l'art. 11 dello Statuto FIDS

**APPLICA**

Alla tesserata Raffaella Serafini, a sua richiesta, la sanzione di mesi due di sospensione da ogni attività federale.

Roma, 29.09.2017

Il Segretario

Paola Gatta

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Daniela Liccardi